

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ING. GIOVANNI BATTISTA MOSSETTO
- ENTE FILANTROPICO"
in breve "FONDAZIONE GB MOSSETTO ENTE FILANTROPICO";
Articolo 1
COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA
Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ING. GIOVANNI BATTISTA MOSSETTO - ENTE FILANTROPICO" , in breve "FONDAZIONE GB MOSSETTO ENTE FILANTROPICO" con sede in Torino.
La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti all'interno del territorio regionale con deliberazione del consiglio Direttivo, onde svolgere in via strumentale rispetto alle finalità della fondazione attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto della fondazione.
La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.
La Fondazione ha durata indeterminata.
Articolo 2
FINALITÀ
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente, a livello nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4 del Codice del Terzo settore, finalizzate a promuovere principalmente il benessere sociale ed economico con particolare riguardo alle attività scolastiche, sportive, assistenziali, artistiche e sanitarie.
La Fondazione ha la finalità di intraprendere iniziative per valorizzare, anche nella prospettiva dell'uguaglianza delle opportunità, il talento e il merito, fondati su competenze di qualità e sull'impegno personale, quali motori di sviluppo della mobilità sociale e risorsa fondamentale per contribuire a risolvere le sfide di sostenibilità e di equità che il pianeta sta affrontando, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione italiana.
La Fondazione, a tale scopo, promuove e sostiene progetti attinenti alle questioni strategiche per il futuro sostenibile del pianeta, quali il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, l'equità e l'inclusione sociale, i nuovi scenari di relazioni internazionali, la salute, lo sviluppo e l'accessibilità delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche, i big data e il loro impatto sui sistemi economici, l'equità intergenerazionale e le pari opportunità.
La Fondazione è impegnata a creare le condizioni affinché il talento e il merito pos-

sano trovare occasioni per essere messi all'opera, attraverso il loro riconoscimento e sostegno nel percorso formativo e di ricerca di studenti e giovani ricercatori, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.

La Fondazione favorisce, altresì, la costruzione di contesti di ricerca avanzati e attenti ai fabbisogni di innovazione delle istituzioni pubbliche e private, in cui le competenze dei giovani possano formarsi e il talento possa essere messo all'opera per lo sviluppo del Paese.

La Fondazione, nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettuali fra il settore pubblico e il settore privato, al fine di creare uno "spazio condiviso" di progettazione ad alto valore aggiunto e di impatto sociale positivo, nel quale sviluppare strategie comuni.

Articolo 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione, in via esclusiva o principale, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione effettua la predetta attività di erogazione a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, dello sport dilettantistico e della promozione della cultura e dell'arte.

Essa non potrà in alcun caso svolgere attività politica diretta o indiretta, né altra attività diversa da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

* partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

* gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto;

- * ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- * istituire premi e borse di studio;
- * partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
- * acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione per le finalità di cui al presente statuto;
- * stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;
- * realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;
- * organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima e i suoi interlocutori;
- * promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione a imprese sociali;
- * concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;
- * svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, di volontari e di tirocinanti nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge e secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo e in particolare di quanto disposto dall'articolo 6 CTS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) equivalente a euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei e centesimi novanta) conferito dal Fondatore Ing. Giovanni Battista Mossetto, attualmente ridotto ad euro 99.629,79 (novantanovemilaseicentoventinove e centesimi settantanove);
- b) da beni mobili e immobili, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni, anche una tantum, espressamente destinate ad incremento patrimoniale.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riser-

ve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Il patrimonio è così costituito:

- dal patrimonio originario;

- dalle somme e dai beni, mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

Il patrimonio e i redditi da esso derivanti dovranno essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

La concreta destinazione avverrà mediante la realizzazione di proposte formulate da un esponente che rappresenti la famiglia del socio Fondatore Ing. Giovanni Battista Mossetto.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto alcune parti del patrimonio durante la vita dell'organizzazione, per fini diversi da quelli della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, nel pieno rispetto dell'articolo 38, comma 2, CTS.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 6

ENTRATE - RISORSE

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimo-

nio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso richiesta a terzi di contributi di natura non corrispettiva, lasciti o donazioni.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, dipendenti e tirocinanti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti e in particolare all'articolo 7, comma 2, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato solo mediante contratti redatti in forma scritta e nello stretto rispetto delle norme inderogabili di legge, con particolare riferimento al tasso di interesse applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo statuto o dalla normativa applicabile

Articolo 6 bis

PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del programma annuale; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Articolo 7

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo, nella persona della dottoressa MOSSETTO Anna Paola;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato membro degli Organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque).

Sono membri del Consiglio Direttivo:

- la dottoressa MOSSETTO Anna Paola sua vita natural durante o un suo designato;
- due persone designate dalla dottoressa MOSSETTO Anna Paola ovvero dai suoi discendenti in linea retta.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, in caso di dimissioni date congiuntamente da tre o più Consiglieri si dovrà ritenere il Consiglio come interamente dimissionario e si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

I Consiglieri uscenti, tuttavia, rimarranno in funzione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Se per qualsiasi motivo venisse a mancare uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti per cooptazione dai rimanenti.

Articolo 10

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 11

POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) approvare eventuali regolamenti interni;
- b) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- c) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

- d) deliberare l'accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi;
- e) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'articolo 20 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) eleggere tra i suoi componenti il Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. La carica di segretario e Tesoriere può essere cumulata;
- h) redigere ed approvare il bilancio d'esercizio e compiere ogni adempimento relativo;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- j) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- k) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio Direttivo potrà conferire con propria deliberazione, adottata e depositata nelle forme di legge, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, in relazione alle quali i medesimi hanno rappresentanza.

La legale rappresentanza della Fondazione spetta al suo Presidente.

Articolo 12

ADUNANZE

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio Direttivo, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, eventualmente ammessi alle riunioni dal Consiglio stesso), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni che hanno per oggetto la modifica dello statuto e lo scioglimento della Fondazione devono essere prese con il voto favorevole del Presidente della Fondazione e della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Articolo 13

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente della Fondazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente e ad altri Consiglieri.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Presidente.

All'atto di nomina è stabilito il compenso.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e rilascia relazioni al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I bilanci sono sottoposti all'esame dell'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consi-

glio Direttivo provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15

LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Articolo 16

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione, redatto in coerenza con la Relazione del Presidente, è predisposto dal Consigliere Tesoriere ed è deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.

Il bilancio consuntivo, redatto in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017, è predisposto dal Consigliere Tesoriere ed è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo entro il 31 maggio.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere corredati dalla relazione dell'organo di controllo e del revisore se nominato. A tal fine devono essere consegnati per l'esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione in cui devono essere approvati.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Articolo 17

BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Il bilancio sociale, nel rispetto dell'articolo 39 CTS, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi Direttivo e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 18

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio Direttivo, con i modi e le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 19

ESTINZIONE

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo che individua anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Anna Paola MOSSETTO

Alessandro STEFANI Notaio

Copia conforme all'originale, riprodotta su tre fogli, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, il 05 febbraio 2026.